

CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI E NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

ALLEGATO 1 - CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI

ELENCO "A": CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI INSERITI NEL REGIME DI CONDIZIONALITA' A PARTIRE DALL'1/1/2005 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REG. (CE)1782/03

- ATTO A1** DIRETTIVA 79/409/CEE, CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI
- ATTO A2** DIRETTIVA 80/68/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DA CERTE SOSTANZE PERICOLOSE
- ATTO A3** – DIRETTIVA 86/278/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO, NELL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA
- ATTO A4** DIRETTIVA 91/676/CEE, RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE
- ATTO A5** DIRETTIVA 92/43/CEE, RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE
- ATTO A6** DIRETTIVA 92/102/CEE DEL CONSIGLIO DEL 27 NOVEMBRE 1992, (MODIFICATA DAL REG. CE 21/2004) RELATIVA ALL'IDENTIFICAZIONE E ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI
- ATTO A7** REGOLAMENTO 2629/97 (ABROGATO DAL 911/2004) CHE STABILISCE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REG. 820/97 (ABROGATO DAL REG. 1760/2000) PER QUANTO RIGUARDA I MARCHI AURICOLARI, IL REGISTRO DELLE AZIENDE E I PASSAPORTI PREVISTI DAL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE DEI BOVINI
- ATTO A8** REGOLAMENTO 1760/2000 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI E RELATIVO ALL'ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI A BASE DI CARNI BOVINE E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO 820/97
- ATTO A8 BIS** REGOLAMENTO (CE) 21/2004 DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2003 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OVINI E DEI CAPRINI E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) 1782/2003 E LE DIRETTIVE 92/102/CEE E 64/432/CEE

ELENCO “B” DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI INSERITI NEL REGIME DI CONDIZIONALITA’ A PARTIRE DALL’1/1/2006 A NORMA DELL’ALLEGATO III DEL REG. (CE)1782/03

- ATTO B9** DIRETTIVA 91/414/CEE CONCERNENTE L’IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI
- ATTO B10** DIRETTIVA 96/22/CE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE IL DIVIETO D’UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA, TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE BETA-AGONISTE NELLE PRODUZIONI ANIMALI E ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 81/602/ CEE, 88/146/CEE E 88/299/CEE
- ATTO B11** REGOLAMENTO (CE) 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE I PRINCIPALI E I REQUISITI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE, ISTITUISCE L’AUTORITA’ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E FISSA LE PROCEDURE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE,
- ATTO B12** REGOLAMENTO (CE) 999/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L’ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI
- ATTO B13** DIRETTIVA 85/511/CEE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CONCERNENTE MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L’AFTA EPIZOOTICA
- ATTO B14** DIRETTIVA 92/119/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE L’INTRODUZIONE DI MISURE GENERALI DI LOTTA CONTRO ALCUNE MALATTIE DEGLI ANIMALI NONCHÉ DI MISURE SPECIFICHE PER LA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI
- ATTO B15** DIRETTIVA 2000/75/CE DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE MISURE DI LOTTA E DI ERADICAZIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI

ELENCO “C” DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI INSERITI NEL REGIME DI CONDIZIONALITA’ A PARTIRE DALL’1/1/2007 A NORMA DELL’ALLEGATO III DEL REG.(CE)1782/03

- ATTO C16** DIRETTIVA 91/629/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI
- ATTO C17** DIRETTIVA 91/630/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI SUINI
- ATTO C18** DIRETTIVA 98/58/CE DEL CONSIGLIO, RIGUARDANTE LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI

ALLEGATO 2 - ELENCO DEGLI IMPEGNI APPLICABILI A LIVELLO TERRITORIALE IN BASE AL REGOLAMENTO REGIONALE 18 OTTOBRE 2002 N.9/R IN MATERIA DI INQUINAMENTO PROVOCATO DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA E RELATIVI ATTI CONCERNENTI LE MODALITA' DI ADEGUAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE ESISTENTI

- 1) AZIENDE ZOOTECHNICHE CON PRODUZIONE ANNUA DI AZOTO DI ORIGINE ZOOTECHNICA SUPERIORE A 6000 KG ED ALTRE AZIENDE ZOOTECHNICHE CHE ABBIANO REDATTO E PRESENTATO IL PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA IN FORMA COMPLETA
- 2) AZIENDE ZOOTECHNICHE CON PRODUZIONE ANNUA DI AZOTO DI ORIGINE ZOOTECHNICA COMPRESA TRA 2000 E 6000 KG E CHE NON ABBIANO REDATTO UN PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA IN FORMA COMPLETA
- 3) AZIENDE ZOOTECHNICHE CON PRODUZIONE ANNUA DI AZOTO DI ORIGINE ZOOTECHNICA COMPRESA TRA 340 E 2000 E KG E CHE NON ABBIANO REDATTO UN PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA IN FORMA COMPLETA
- 4) AZIENDE AGRICOLE NON ZOOTECHNICHE CON PRODUZIONE ANNUA DI AZOTO DI ORIGINE ZOOTECHNICA INFERIORE A 340 KG

ALLEGATO 3 - NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

NORMA 1.1 Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio

NORMA 2.1 Gestione delle stoppie e dei residui colturali

NORMA 3.1 Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali

NORMA 4.1 Protezione del pascolo permanente

NORMA 4.2 Gestione delle superfici ritirate dalla produzione

NORMA 4.3 Manutenzione degli oliveti

NORMA 4.4 Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Allegato 1

CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI (regolamento CE 1782/03, art. 3-4 e Allegato III)

ELENCO "A": CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI INSERITI NEL REGIME DI CONDIZIONALITA' A PARTIRE DALL'1/1/2005 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REG. (CE)1782/03

CAMPO DI CONDIZIONALITA': AMBIENTE

ATTO A1 – DIRETTIVA 79/409/CEE, CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI ARTICOLO 3, ART.4, PARAGRAFI 1, 2, 4, ARTT. 5, 7, 8

Recepimento nazionale

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche ed integrazioni, artt. 1 e ss.
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).
- L'elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409 e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43 è stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE" (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000), corretto con comunicato in G.U. 6 giugno 2000 n. 130 e successive modifiche.
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002).
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.427 recante "Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali e protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC)" (G.U. n. 155 del 6 luglio 2005).
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.429 recante l'elenco delle zone di protezione speciale classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE (G.U. n. 168 del 21 luglio 2005).

Recepimento regionale

- Legge regionale 12 marzo 1990, n. 12: “Nuove norme in materia di aree protette (Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di parco, Zone di salvaguardia)” (B.U.R.P. n. 14 del 4/3/1990);
- Legge regionale 4 settembre 1996, n. 70: “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)” (B.U.R.P. n. 39 del 25/9/1996);
- D.G.R. n. 37-28804 del 29/11/1999 riguardante la classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) di determinati territori (B.U.R.P. n. 51 del 22/12/1999).

Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 2, comma 2 del Decreto 15 dicembre 2005 n. 4432, ai fini della verifica di conformità al presente atto, rileva l'adempimento degli impegni previsti dalle norme 2.1 (Gestione delle stoppie e dei residui colturali), 4.1 lettera b) (Protezione del pascolo permanente), 4.2 (Gestione delle superfici ritirate dalla produzione), 4.4 lettere a) e c) (Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio) per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all'allegato 2 della presente delibera.

ATTO A2 – DIRETTIVA 80/68/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DA CERTE SOSTANZE PERICOLOSE**ARTICOLI 4 E 5****Recepimento nazionale**

- Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" come modificato e integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 (Supplemento Ordinario n. 101/L G.U. n. 124 del 29 maggio 1999)

Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria e nazionale.

ATTO A3 – DIRETTIVA 86/278/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO, NELL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA**ARTICOLO 3 PARAGRAFO 1 E 2****Recepimento nazionale**

- Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.99 “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura” (Supplemento ordinario GU 15 febbraio 1992, n 38)

Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria e nazionale.

ATTO A4 – DIRETTIVA 91/676/CEE, RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE**ARTICOLI 4 E 5****Recepimento nazionale**

- Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" come modificato e integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 (Supplemento Ordinario n. 172 G.U. del 20 ottobre 2000, n.246)
- Art.2, lett. ii, Decreto legislativo 152/99, definizione di "zone vulnerabili"
- Art. 19 Decreto legislativo 152/99, "zone vulnerabili da nitrati di origine agricola"
- Designazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
 - Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le seguenti zone elencate nell'allegato 7/A-III del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152:
 - * quelle già individuate dalla Regione Emilia Romagna con la deliberazione del Consiglio regionale del 11 febbraio 1997, n. 570;
 - * la zona delle conoidi delle province di Modena, Reggio Emilia e Parma;
 - * l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 6 della legge 29 agosto 1989, n. 305, del bacino Burana Po di Volano della provincia di Ferrara;
 - * l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, dei bacini dei fiumi Fissero, Canal Bianco e PO di Levante (della regione Veneto).
- Provvedimenti di designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola da parte delle Regioni e delle Province autonome:
 - * Abruzzo: D.G.R. n.332 del 21 marzo 2005
 - * Basilicata:D.G.R. n. 508 del 25 marzo 2002
 - * Calabria: D.G.R. n.817 del 23 settembre 2005
 - * Campania:D.G.R. n. 700 del 18 febbraio 2003
 - * Friuli Venezia Giulia: D.G.R. n. 1516 del 23 maggio 2003
 - * Lazio: D.G.R. n. 767 del 6 agosto 2004
 - * Lombardia: D.G.R. n.19359 del 12 novembre 2004
 - * Marche: D.D. n. 10/TAM del 10 settembre 2003
 - * **Piemonte: D.P.G.R. n. 9/R del 18 ottobre 2002**
 - * Sardegna: D.G.R. n.1/12 del 18 gennaio 2005
 - * Sicilia: D.D.G. n. 121 del 24 febbraio 2005
 - * Toscana: D.C.R. n. 170 e 172 dell' 8 ottobre 2003
 - * Umbria: D.G.R. n.1201 del 19 luglio 2005

- D.M. 19 aprile 1999, “Approvazione del codice di buona pratica agricola” (Supplemento Ordinario n. 86 G.U. n. 102 del 04-05-1999)

Recepimento regionale

- D.P.G.R. n. 9/R del 18 ottobre 2002, recante la designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e il relativo programma di azione (supplemento al B.U.R.P. n. 43 del 24/10/2002)
- D.G.R. 65-8111 del 23/12/2002: “Attuazione del regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R recante la designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma di azione. Primi adempimenti relativi alle aziende zootecniche esistenti” (B.U.R.P. n. 5 del 30/1/2003)
- D.G.R. 89-13993 del 15/11/2004 “Regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R recante la designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma d'azione. Definizione del termine di applicazione dell'adeguamento strutturale delle aziende agricole esistenti” (B.U.R.P. n. 52 del 30/12/2004)
- D.G.R. 42-14758 del 14/2/2005 “Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 del Piemonte. Misura A. Programma straordinario di sostegno all'adeguamento delle aziende zootecniche alle norme in materia di utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici”(B.U.R.P. n. 11 del 17/3/2005)
- D.G.R. 37-981 del 3/10/2005 “Attuazione del Regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R, recante la designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma di azione: termine di adeguamento delle aziende agricole esistenti”(B.U.R.P. n. 43 del 27/10/2005)

Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Gli impegni applicabili sono riportati nell'allegato 2, insieme con i tempi e le modalità di adeguamento per le aziende esistenti al 1° gennaio 2003 .

ATTO A5 – DIRETTIVA 92/43/CEE, RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE

ARTICOLI 6, 13, 15, E 22, LETTERA B)

Recepimento nazionale

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche e integrazioni, artt. 1 e ss.
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della -direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).

- L'elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409 e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43 è stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE" (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000, corretto con comunicato in G.U. 6 giugno 2000 n. 130) e successive modifiche;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2004 Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (G.U. n. 167 del 19 luglio 2004)
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002).
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.427 recante "Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali e protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC)" (G.U. n. 155 del 6 luglio 2005).
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n. 428 recante l'elenco dei proposti siti d'importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (G.U. n.157 dell'8 luglio 2005).
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n. 430 recante L'elenco dei proposti siti d'importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (G.U. n.156 del 7 giugno 2005).

Recepimento regionale

- DGR n. 419-14905 del 29/11/1999 "L.R. 3 aprile 1996 n. 47. "Norme per la tutela dei biotopi" Impegno della somma di lire 1.000.000 per interventi di gestione, manutenzione, ripristino e per l'acquisizione di aree. (cap. 26395/96)", riguardante l'elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) proposti dalla Regione Piemonte. (B.U.R.P. n. 5 del 5/2/1997)

Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 2, comma 2 del Decreto 15 dicembre 2005 n. 4432, ai fini della verifica di conformità al presente atto, rileva l'adempimento degli impegni previsti dalle norme 2.1 (Gestione delle stoppie e dei residui colturali), 4.1 lettera b) (Protezione del pascolo permanente), 4.2 (Gestione delle superfici ritirate dalla produzione), 4.4 lettere a) e c) (Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio) per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all'allegato 2 della presente delibera.

CAMPO DI CONDIZIONALITA': SANITA' PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

ATTO A6 - DIRETTIVA 92/102/CEE DEL CONSIGLIO DEL 27 NOVEMBRE 1992, (MODIFICATA DAL REG. CE 21/2004) RELATIVA ALL'IDENTIFICAZIONE E ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI, ARTICOLI 3, 4 E 5.

ATTO A7 - REGOLAMENTO 2629/97 (ABROGATO DAL 911/2004) CHE STABILISCE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REG. 820/97 (ABROGATO DAL REG. 1760/2000) PER QUANTO RIGUARDA I MARCHI AURICOLARI, IL REGISTRO DELLE AZIENDE E I PASSAPORTI PREVISTI DAL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE DEI BOVINI, ARTICOLI 6 E 8.

ATTO A8 - REGOLAMENTO 1760/2000 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI E RELATIVO ALL'ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI A BASE DI CARNI BOVINE E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO 820/97, ARTICOLO 4 E ARTICOLO 7.

ATTO A8 BIS - REGOLAMENTO (CE) 21/2004 DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2003 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OVINI E DEI CAPRINI E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) 1782/2003 E LE DIRETTIVE 92/102/CEE E 64/432/CEE (GU L 5 DEL 9.1.2001, PAGINA 8), ARTICOLI 3, 4 E 5.

Recepimento nazionale

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali." (G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138)
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 "regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" (G.U. 06.02.2001 n. 30)
- DM 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. 26 marzo 2002 n. 72)
- DM 7 giugno 2002 "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina (Supplemento Ordinario n. 137 GU n. 152 del 1-7-2000)", come aggiornato dal manuale operativo approvato in data 18/10/2005, e successive modifiche.
- Legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 9 del 27 aprile 1995 e successive modifiche, recante disposizioni per l'istituzione dell'anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura (B.U.R. n. 24 del 16 maggio 1995)
- Legge della Regione Valle d'Aosta 26 marzo 1993, n. 17, recante "Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende agricole";
- Legge della Regione Valle d'Aosta 28 aprile 2003, n. 17 "Istituzione e gestione del sistema informativo agricolo regionale (S.I.A.R.) e dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane".

Recepimento regionale

- D.G.R. 21 luglio 2003 n. 56-10039: "Disposizioni in materia di organizzazione regionale della Banca Dati dell'Anagrafe Bovina" (B.U.R.P. n. 31 del 31.7.2003).
- D.G.R. 6 aprile 2004 n. 31-12190: "Partecipazione degli allevatori alle spese sostenute dalle ASL per l'aggiornamento della Banca Dati dell'Anagrafe Bovina" (B.U.R.P. n. 18 del 6/5/2004).

Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria e nazionale.

ELENCO “B” DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI INSERITI NEL REGIME DI CONDIZIONALITA’ A PARTIRE DALL’1/1/2006 A NORMA DELL’ALLEGATO III DEL REG. (CE)1782/03

CAMPO DI CONDIZIONALITA’: SANITA’ PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

ATTO B9 - DIRETTIVA 91/414/CEE CONCERNENTE L’IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

ARTICOLO 3

Recepimento nazionale

- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (GU n.122 del 27 maggio 1995, SO n. 60).
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. 18.07.2001 n. 165 S.O.).
- Circolare MiPAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. 5 febbraio 2003, n. 29, S.O. n. 18).
- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002).
- Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (GU n. 292 del 14 dicembre 2004 - Suppl. Ordinario n.179).

Recepimento regionale

- Deliberazione della Giunta Regionale 5 agosto 2003 n. 7-10295 “Disposizioni di attuazione del DPR 23 aprile 2001 n. 290 per la vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”. – pubblicata sul BURP n. 33 del 14 agosto 2003.
- Determinazione Dirigenziale della Direzione 27 Sanità Pubblica n. 53 del 2 aprile 2004: “Piano regionale di controllo sull’impiego dei prodotti fitosanitari. Applicazione D.M. 9 agosto 2002”. – pubblicata sul BURP n. 31 del 5 agosto 2004.
- Determinazione Dirigenziale della Direzione 27 Sanità Pubblica n. 55 del 4 aprile 2005: “Piano regionale di controllo sull’impiego dei prodotti fitosanitari. Applicazione D.M. 9 agosto 2002” – pubblicata sul BURP n. 19 del 12 maggio 2005.

Impegni applicabili a livello dell’azienda agricola

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria e nazionale.

ATTO B10 - DIRETTIVA 96/22/CE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE IL DIVIETO D'UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA, TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE BETA-AGONISTE NELLE PRODUZIONI ANIMALI E ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 81/602/ CEE, 88/146/CEE E 88/299/CEE

ARTICOLI 3, 4, 5 (+ 5 A) E 7

Recepimento nazionale

- Decreto legislativo n.336 del 4.8.1999 “Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti”.(G.U. n.230 del 30 settembre 1999)
- Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18/10/2004)

Impegni applicabili a livello dell’azienda agricola

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria e nazionale.

ATTO B11 – REGOLAMENTO (CE) 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE I PRINCIPALI E I REQUISITI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE, ISTITUISCE L'AUTORITA' EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E FISSA LE PROCEDURE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE,

ARTICOLI 14, 15, 17 PARAGRAFO 1, 18, 19 E 20

Recepimento nazionale

- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante “rintracciabilità e scadenza del latte fresco” (G.U. n.152 dell'1.7.2004)
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante “linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte” (G.U. n. 30 del 7.2.2005)

Impegni applicabili a livello dell’azienda agricola

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria e nazionale.

**ATTO B12 - REGOLAMENTO (CE) 999/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI
ARTICOLI 7, 11, 12, 13 E 15****Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola**

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria.

ATTO B13 - DIRETTIVA 85/511/CEE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CONCERNENTE MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA**ARTICOLO 3****Recepimento nazionale**

- D.P.R. n. 229 del 1.3.1992 concernente il regolamento di attuazione della direttiva 85/511/CEE che stabilisce misure di lotta contro l'afta epizootica, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva 90/423/CEE del 26 giugno 1990 (GU n.66 del 19.3.1992, SO n.56)

Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria e nazionale.

ATTO B14 - DIRETTIVA 92/119/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE L'INTRODUZIONE DI MISURE GENERALI DI LOTTA CONTRO ALCUNE MALATTIE DEGLI ANIMALI NONCHE' DI MISURE SPECIFICHE PER LA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI**ARTICOLO 3****Recepimento nazionale**

- DPR n. 362 del 17.5.1996 relativo alla "Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini" (GU n.115 del 10.7.1996 SO n.115)

Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria e nazionale.

ATTO B15 - DIRETTIVA 2000/75/CE DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE MISURE DI LOTTA E DI ERADICAZIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI**ARTICOLO 3****Recepimento nazionale**

- Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 recante Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini (GU n.194 del 22.8.2003 SO n.138)

Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria e nazionale

ELENCO "C" DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI INSERITI NEL REGIME DI CONDIZIONALITA' A PARTIRE DALL'1/1/2007 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REG.(CE)1782/03

CAMPO DI CONDIZIONALITA': IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI**ATTO C16 – DIRETTIVA 91/629/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI
ARTICOLI 3 E 4****Recepimento nazionale**

- Decreto legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (S.O. G.U. 11.01.1993 n. 7)

**ATTO C17 – DIRETTIVA 91/630/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI SUINI
ARTICOLI 3 E 4, PARAGRAFO 1****Recepimento nazionale**

- Decreto legislativo. 30.12.1992, n. 534 – Attuazione delle direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. G.U. 11.01.1993 n. 7)

**ATTO C18 – DIRETTIVA 98/58/CE DEL CONSIGLIO, RIGUARDANTE LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI
ARTICOLO 4****Recepimento nazionale**

- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti". (GU n. 95 del 24 aprile 2001)

Allegato 2

ELENCO DEGLI IMPEGNI APPLICABILI A LIVELLO TERRITORIALE IN BASE AL REGOLAMENTO REGIONALE 18 OTTOBRE 2002 N. 9/R IN MATERIA DI INQUINAMENTO PROVOCATO DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA E RELATIVI ATTI CONCERNENTI LE MODALITÀ DI ADEGUAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE ESISTENTI.

- 1) Aziende zootecniche con produzione annua di azoto di origine zootecnica superiore a 6000 Kg ed altre aziende zootecniche che abbiano redatto e presentato il piano di utilizzazione agronomica in forma completa
- 2) Aziende zootecniche con produzione annua di azoto di origine zootecnica compresa tra 2000 e 6000 Kg e che non abbiano redatto un Piano di Utilizzazione Agronomica in forma completa
- 3) Aziende zootecniche con produzione annua di azoto di origine zootecnica compresa tra 340 e 2000 e Kg e che non abbiano redatto un Piano di Utilizzazione Agronomica in forma completa
- 4) Aziende agricole non zootecniche con produzione annua di azoto di origine zootecnica inferiore a 340 Kg

1) Aziende zootecniche con produzione annua di azoto di origine zootecnica superiore a 6000 Kg ed altre aziende zootecniche che abbiano redatto e presentato il piano di utilizzazione agronomica in forma completa

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
Adempimenti amministrativi	Par. 3 parte I Allegato B Redazione e presentazione alla Provincia competente di un Piano di Utilizzazione Agronomica in forma completa, nel caso in cui almeno il 10% dei terreni aziendali interessati dall'applicazione degli effluenti siano compresi nelle zone vulnerabili designate. Il piano ha validità per cinque anni dalla data di presentazione, salvo modifiche sostanziali che il titolare dell'azienda zootecnica è tenuto a comunicare alla Provincia competente a titolo di aggiornamento del piano stesso; in tal caso il termine decorre nuovamente per l'intero a partire dalla data di presentazione dell'aggiornamento.	D.G.R. n. 65 – 81111 del 23/12/02, n. 66-9842 del 30/06/2003, n. 59 – 11204 del 1/12/03 e n. 38 – 12000 del 15/03/04. I termini di presentazione dei Piani di Utilizzazione Agronomica, per le aziende agricole esistenti, sono stabiliti dalle Province sulla base delle deliberazioni sopra precisate. In considerazione inoltre della proroga dei termini stabilita dalla deliberazione n. 37-981 del 03/10/2005, ai fini del rispetto del regime di condizionalità dei pagamenti diretti della PAC (DM 15 dicembre 2005), la presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica deve essere avvenuta entro il 1 gennaio 2006. Il Piano di Utilizzazione Agronomica deve essere redatto utilizzando il sistema informatizzato messo a disposizione dalla Regione Piemonte all'indirizzo: http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/pua/ e trasmesso alla Provincia anche in forma cartacea.

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
Norme per la fertilizzazione organica	Par. 3.2 parte I Allegato B 3.2. Dosi di applicazione La quantità massima di effluenti di allevamento applicabile alle aree adibite a uso agricolo, compresi quelli depositati dagli animali al pascolo, non deve comunque superare in ogni appezzamento un apporto di 170 kg di azoto totale per ettaro e per anno al campo; tale limite è comprensivo dell'apporto di eventuali altri fertilizzanti organici. Il limite di 170 kg di azoto totale per ettaro e per anno al campo può inoltre essere considerato come medio a livello aziendale solo nel caso in cui il rispetto dello stesso sia dimostrato nel Piano di Utilizzazione Agronomica in forma completa. Il Piano di Utilizzazione Agronomica è strumento per dimostrare l'equilibrio esistente tra fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e apporto alle stesse.	D.G.R. n. 37-981 del 03/10/2005 Le norme relative all'adeguamento del carico azotato zootecnico diventano obbligatorie dal 31 dicembre 2005 o in alternativa dalla data stabilita dal piano di adeguamento approvato dalla Provincia competente, entro comunque il 31 dicembre 2008.

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
	Par. 4 parte I Allegato B 4. PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA 4.2. Indici finali del Piano di Utilizzazione Agronomica Si definisce "Bilancio azotato totale" la differenza tra apporti totali e fabbisogni della coltura, come espresso dalla seguente formula: $(F_C + F_O) - ((Y \times b) - (M_C + M_f + A_n + B_f_X))$ Tale valore non deve superare i 50 kg N/ha.	D.G.R. n. 37-981 del 03/10/2005 Le norme relative all'adeguamento del carico azotato zootecnico diventano obbligatorie dal 31 dicembre 2005 o in alternativa dalla data stabilita dal piano di adeguamento approvato dalla Provincia competente, entro comunque il 31 dicembre 2008.
	Par. 1 parte I Allegato B 1. DIVIETI 1.1. Divieti di utilizzazione agronomica dei letami: • aree di cava, salvo per ripristino; • terreni innevati, saturi d'acqua, con falda acquifera; affiorante o frane in atto; • sulle rive dei laghi • a distanza inferiore a 5 metri dalle sponde dei corsi d'acqua naturali e da quelli non arginati del reticolo principale di drenaggio o norme più restrittive.	

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
	1.2. Divieti di utilizzazione dei liquami: • aree di cava, salvo per ripristino; • terreni innevati, saturi d'acqua, con falda acquifera; affiorante o frane in atto; • sulle rive dei laghi • sui terreni ove il livello della falda idrica disti mediamente meno di 1,50 metri dal piano di campagna; • su terreni gelati; • nelle aree carsiche; • sui suoli con pendenza superiore al sette per cento; tale limite è elevato al dodici per cento in casi particolari precisati dal regolamento; • nei terreni di golena aperta ovvero non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario; • nei territori compresi nella Fascia A; • a distanza inferiore a 10 metri dalle sponde dei restanti corsi d'acqua naturali e da quelli non arginati del reticolo principale di drenaggio; • nel periodo compreso fra il 1° dicembre ed il 28 febbraio.	

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
Fertilizzazione minerale	Par. 1 parte II Allegato B 1. DIVIETI 1.1 Divieto di distribuzione di fertilizzanti azotati nelle seguenti situazioni: • tra il 1 dicembre ed il 28 febbraio di ogni anno (fatta eccezione per il letame e gli ammendanti compostati) • su terreni saturi d'acqua, con falda acquifera affiorante o con frane i atto; • sui terreni gelati o innevati; nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo nel caso di irrigazione a scorrimento; • mediante fertirrigazione effettuata con metodo a scorrimento; • a distanza inferiore a 2 metri dalle sponde dei corsi d'acqua naturali.	
	Par. 2 parte II Allegato B 2. MISURE OBBLIGATORIE 2.1 Nel caso di terreno con pendenza maggiore al 10%, la distribuzione in campo dei fertilizzanti contenenti azoto deve essere seguita dall'interramento degli stessi entro le 48 ore successive se il terreno non è coperto da vegetazione, fermo restando quanto disposto per gli effluenti zootecnici al paragrafo 1.2. della Parte I dell'Allegato B (divieti di utilizzazione dei liquami).	

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
Successione delle colture	Par. 1 parte II Allegato B 1. DIVIETI 1.3 La monosuccessione delle colture primaverili - estive non può protrarsi per più di due campagne produttive consecutive; tale divieto non si applica nel caso in cui vengano utilizzate ogni anno colture di copertura (c.d. cover crops) nel periodo autunno-invernale.	D.G.R. 37-981 del 03/10/2005 In considerazione della proroga dei termini di applicazione al 1 gennaio 2006, il divieto di monosuccessione viene così disciplinato: la coltura erbacea principale seminata nell'anno 2005 è considerata come coltura dell'anno 1; la coltura erbacea principale seminata nell'anno 2006 è considerata come coltura dell'anno 2; nel caso in cui negli anni 1 e 2 siano state coltivate specie primaverili estive, le stesse potranno essere ripetute nel 2007 solo a condizione che nel periodo autunnale ed invernale del 2006/2007 sia stata effettuata una coltura di copertura anche detta cover crop; il periodo autunnale e invernale 2005/2006 viene quindi considerato rientrante a pieno titolo nel periodo di proroga dei termini di applicazione del divieto di monosuccessione previsto per le altre norme del regolamento 9/R.
stoccaggio degli effluenti zootecnici	Par. 2 parte I dell'Allegato B 2. CONTENITORI PER LO STOCCAGGIO E IL TRATTAMENTO 2.1. Criteri generali	D.G.R. n. 89-13993 del 15/11/2004 L'adeguamento strutturale è obbligatorio a partire dal 31 dicembre 2005. Le aziende agricole che devono effettuare investimenti per poter rispettare l'obbligo di cui sopra possono usufruire di una proroga massima di trentasei mesi a partire dal 31 dicembre 2005.

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
	2.2. Caratteristiche dello stoccaggio e dell'accumulo dei materiali palabili. Tempi minimi di stoccaggio: • 120 giorni per i materiali palabili (letame, separato solido, ecc.). Nel caso di piccoli allevamenti zootecnici (produzione massima annua di azoto zootecnico pari a 2000 kg) lo stoccaggio minimo non deve essere inferiore a 90 giorni.¹	Tolleranze. In riferimento all'adeguamento delle strutture di stoccaggio dei materiali palabili, nel caso di aziende agricole esistenti, sono stabilite le seguenti tolleranze: - in tutti i casi in cui l'adeguamento comporti necessità di ampliamento inferiore o pari al 2%; - nel caso di adeguamenti delle platee di stoccaggio, per i materiali palabili, inferiore o pari a 10 metri quadri; - per le aziende di piccole dimensioni (meno di 2.000 kg di azoto zootecnico), qualora l'adeguamento comporti un ampliamento della platea fino al 10 %.²

¹ Impegno relativo alle piccole aziende zootecniche che abbiano redatto e presentato un piano di utilizzazione agronomica in forma completa

² Impegno relativo alle piccole aziende zootecniche che abbiano redatto e presentato un piano di utilizzazione agronomica in forma completa

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
	2.3. Caratteristiche e dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio dei materiali non palabili Tempi minimi di stoccaggio: • 120 giorni per i liquami di allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovi-caprini; • 180 giorni per i liquami di tutti gli altri allevamenti. Nel caso di piccoli allevamenti zootecnici (produzione massima annua di azoto zootecnico pari a 2000 kg) lo stoccaggio minimo non deve essere inferiore a 90 giorni.³	Precisazioni relative al dimensionamento delle strutture di stoccaggio. In riferimento ai tempi minimi di stoccaggio dei liquami previsti dal paragrafo 2.3.6 della parte I dell'Allegato B del regolamento regionale, gli allevamenti di vacche nutrici, cioè destinati alla produzione del vitello e del latte per il suo parziale mantenimento, sono assimilati, per quanto riguarda i tempi minimi di stoccaggio, agli allevamenti di bovini da latte. In modo analogo a quanto previsto per i materiali palabili al paragrafo 2.2.2 della parte I dell'Allegato B del regolamento regionale, è stabilito quanto segue: per il dimensionamento delle strutture di stoccaggio dei materiali non palabili, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si farà riferimento alla Tabella 1 della parte I dell'Allegato B del regolamento regionale; anche nel caso in cui le stime più analitiche evidenzino produzioni di materiali non palabili più basse rispetto a quelle calcolate sulla base della Tabella 1, o pari a zero, l'adeguamento dei volumi di stoccaggio dovrà essere realizzato in modo tale da contenere, per il periodo di stoccaggio previsto, le acque meteoriche raccolte dalla superficie scoperta della platea.

³ Impegno relativo alle piccole aziende zootecniche che abbiano redatto e presentato un piano di utilizzazione agronomica in forma completa

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003 Tolleranze. In riferimento specifico all'adeguamento delle strutture di stoccaggio di materiali non palabili, nel caso di aziende agricole esistenti, sono previste le seguenti tolleranze: - in tutti i casi in cui l'adeguamento comporti necessità di ampliamento inferiori o pari al 2%; - nel caso di adeguamenti delle strutture di stoccaggio, inferiori o pari a 5 metri cubi. - per le aziende di piccole dimensioni (meno di 2.000 kg di azoto zootecnico), qualora l'adeguamento comporti un ampliamento delle strutture, inferiore o pari al 10 %.⁴
------------------------------------	---	--

⁴ Impegno relativo alle piccole aziende zootecniche che abbiano redatto e presentato un piano di utilizzazione agronomica in forma completa

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
Accumulo di letame in campo	Criteri generali per la gestione dell'accumulo di letame in campo: - la distanza minima dai corsi d'acqua naturali e dal reticolo principale di drenaggio, è pari a 20 metri; - la conduzione dell'accumulo deve essere tale da evitare lo scorrimento superficiale dei liquidi di sgrondo; - il periodo massimo di permanenza in campo è pari a 15 giorni.	

2) Aziende zootecniche con produzione annua di azoto di origine zootecnica compresa tra 2000 e 6000 Kg e che non abbiano redatto un Piano di Utilizzazione Agronomica in forma completa

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
Adempimenti amministrativi	Par. 3 parte I Allegato B Redazione e presentazione alla Provincia competente di un Piano di Utilizzazione Agronomica in forma semplificata, nel caso in cui almeno il 30% dei terreni aziendali interessati dall'applicazione degli effluenti siano ricompresi nelle zone vulnerabili designate. Il piano ha validità per cinque anni dalla data di presentazione, salvo modifiche sostanziali che il titolare dell'azienda zootecnica è tenuto a comunicare alla Provincia competente a titolo di aggiornamento del piano stesso; in tal caso il termine decorre nuovamente per l'intero a partire dalla data di presentazione dell'aggiornamento.	D.G.R. n. 65 - 81111 del 23/12/02, n. 66-9842 del 30/06/2003, n. 59 - 11204 del 1/12/03 e n. 38 - 12000 del 15/03/04.
		I termini di presentazione dei Piani di Utilizzazione Agronomica, per le aziende agricole esistenti, sono stabiliti dalle Province sulla base delle deliberazioni sopra precisate. In considerazione inoltre della proroga dei termini stabilita dalla deliberazione n. 37-981 del 03/10/2005, ai fini del rispetto del regime di condizionalità dei pagamenti diretti della PAC (DM 15 dicembre 2005), la presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica deve essere avvenuta entro il 1 gennaio 2006. Il Piano di Utilizzazione Agronomica deve essere redatto utilizzando il sistema informatizzato messo a disposizione dalla Regione Piemonte e trasmesso alla Provincia anche in forma cartacea.

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
	2.3. Qualora almeno il 30% dei terreni aziendali siano ricompresi nelle zone vulnerabili designate, le aziende agricole soggette al regime IVA devono redigere una scheda di magazzino e registrare le operazioni colturali di fertilizzazione organica ed inorganica, utilizzando i modelli previsti nell'Azione F1 del Piano regionale di Sviluppo Rurale 2002 - 2006; tali registrazioni dovranno essere conservate insieme alla scheda di magazzino per 5 anni a disposizione dell'autorità competente al controllo.	- In allegato sono riportati: 1) un modello di scheda per la registrazione delle operazioni colturali di fertilizzazione organica ed inorganica; 2) un modello di scheda per la registrazione dei movimenti di magazzino. Allo scopo di rispettare l'obbligo di registrazione stabilito dal paragrafo 2.3 della Parte II dell'Allegato B del regolamento regionale, le aziende agricole possono optare tra l'uso di: - modelli 1) e 2); - Modelli in uso per la misura F1 del Piano di Sviluppo Rurale 2000 - 2006; - altri modelli di contenuto analogo a quelli in precedenza citati.

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
	In alternativa alla redazione e conservazione di un registro delle operazioni colturali di fertilizzazione organica ed inorganica, l'azienda potrà predisporre e conservare, con le stesse modalità di cui sopra, un piano di concimazione secondo il modello che sarà adottato con deliberazione della Giunta Regionale; tale alternativa non esclude comunque l'obbligo di redigere e conservare una scheda di magazzino.	Nel caso di aziende zootecniche, il piano di concimazione è parte integrante del Piano di Utilizzazione Agronomica nella sua forma completa. Le medie aziende zootecniche (2000 – 6000 kg di azoto) possono utilizzare lo strumento reso disponibile dalla Regione Piemonte attraverso il sito web all'indirizzo: http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/pua/ Si rinvia quindi alla scheda 1 (aziende con produzione di azoto zootecnico superiore a 6000 kg annui), per l'elenco degli impegni da applicarsi alle medie aziende zootecniche che scelgono di redigere e trasmettere il Piano (PUA completo) alla Provincia competente.
Norme per la fertilizzazione organica	Par. 3.2 parte I Allegato B 3.2. Dosi di applicazione La quantità massima di effluenti di allevamento applicabile alle aree adibite a uso agricolo, compresi quelli depositati dagli animali al pascolo, non deve comunque superare in ogni appezzamento un apporto di 170 kg di azoto totale per ettaro e per anno al campo.	D.G.R. n. 37-981 del 03/10/2005 Le norme relative all'adeguamento del carico azotato zootecnico diventano obbligatorie dal 31 dicembre 2005 o in alternativa dalla data stabilita dal piano di adeguamento approvato dalla Provincia competente, entro comunque il 31 dicembre 2008.

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
	Par. 1 parte I Allegato B 1. DIVIETI 1.1. Divieti di utilizzazione agronomica dei letami: • aree di cava, salvo per ripristino; • terreni innevati, saturi d'acqua, con falda acquifera; affiorante o frane in atto; • sulle rive dei laghi • a distanza inferiore a 5 metri dalle sponde dei corsi d'acqua naturali e da quelli non arginati del reticolo principale di drenaggio o norme più restrittive.	

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
	1.2. Divieti di utilizzazione dei liquami: • aree di cava, salvo per ripristino; • terreni innevati, saturi d'acqua, con falda acquifera; affiorante o frane in atto; • sulle rive dei laghi • sui terreni ove il livello della falda idrica disti mediamente meno di 1,50 metri dal piano di campagna; • su terreni gelati; • nelle aree carsiche; • sui suoli con pendenza superiore al sette per cento; tale limite è elevato al dodici per cento in casi particolari precisati dal regolamento; • nei terreni di golena aperta ovvero non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario; • nei territori compresi nella Fascia A; • a distanza inferiore a 10 metri dalle sponde dei restanti corsi d'acqua naturali e da quelli non arginati del reticolo principale di drenaggio; • nel periodo compreso fra il 1° dicembre ed il 28 febbraio.	

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
Fertilizzazione minerale	Par. 1 parte II Allegato B 1. DIVIETI 1.1 Divieto di distribuzione di fertilizzanti azotati nelle seguenti situazioni: • tra il 1 dicembre ed il 28 febbraio di ogni anno (fatta eccezione per il letame e gli ammendanti compostati) • su terreni saturi d'acqua, con falda acquifera affiorante o con frane i atto; • sui terreni gelati o innevati; • nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo nel caso di irrigazione a scorrimento; • mediante fertirrigazione effettuata con metodo a scorrimento; • a distanza inferiore a 2 metri dalle sponde dei corsi d'acqua naturali.	
	Par. 2 parte II Allegato B 2. MISURE OBBLIGATORIE 2.1 Nel caso di terreno con pendenza maggiore al 10%, la distribuzione in campo dei fertilizzanti contenenti azoto deve essere seguita dall'interramento degli stessi entro le 48 ore successive se il terreno non è coperto da vegetazione, fermo restando quanto disposto per gli effluenti zootecnici al paragrafo 1.2. della Parte I dell'Allegato B (divieti di utilizzazione dei liquami).	

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
	2.2 La distribuzione in campo dei fertilizzanti deve essere effettuata in quantità di azoto efficiente commisurata ai fabbisogni delle colture e nei periodi compatibili con le esigenze delle stesse. Fermo restando il limite di 170 kg di azoto previsto per effluenti zootecnici, la quantità massima di unità di azoto, apportata con fertilizzanti sia organici che minerali, applicabile alle aree adibite ad uso agricolo non deve comunque determinare un superamento dei limiti definiti dalla Tabella 3, Parte II dell'Allegato B del regolamento regionale, in funzione del tipo di coltura. La stessa Tabella 3 definisce inoltre, quando previsto, il limite massimo di apporto azotato somministrabile prima o in corrispondenza della semina. E' possibile comunque distribuire in questo periodo l'intera quota di azoto ammessa nel caso si utilizzino esclusivamente fertilizzanti contenenti azoto a lenta cessione.	Nelle more di un'eventuale revisione del regolamento regionale 9/R, ai sensi del decreto ministeriale previsto dall'art. 38 del d.lgs 152/99, l'applicazione delle limitazioni alla distribuzione di liquami zootecnici nel periodo precedente la semina di alcune colture, ai sensi del paragrafo 2.2 della Parte II dell'Allegato B, è da considerarsi rientrante tra le norme dipendenti anche da interventi di adeguamento strutturale o attinenti il carico azotato di origine zootecnica, il cui termine ultimo di adeguamento è il 31 dicembre 2008. Il rispetto dei limiti di distribuzione dei liquami in presemina può dipendere infatti da: - dotazioni strutturali per lo stoccaggio dei liquami anche superiori a quelle minime richieste dal regolamento regionale; - dotazione e reperibilità di specifiche macchine o impianti di distribuzione dei liquami.

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
Successione delle colture	Par. 1 parte II Allegato B 1. DIVIETI 1.3 La monosuccessione delle colture primaverili - estive non può protrarsi per più di due campagne produttive consecutive; tale divieto non si applica nel caso in cui vengano utilizzate ogni anno colture di copertura (c.d. cover crops) nel periodo autunno-invernale.	D.G.R. 37-981 del 03/10/2005 In considerazione della proroga dei termini di applicazione al 1 gennaio 2006, il divieto di monosuccessione viene così disciplinato: la coltura erbacea principale seminata nell'anno 2005 è considerata come coltura dell'anno 1; la coltura erbacea principale seminata nell'anno 2006 è considerata come coltura dell'anno 2; nel caso in cui negli anni 1 e 2 siano state coltivate specie primaverili estive, le stesse potranno essere ripetute nel 2007 solo a condizione che nel periodo autunnale ed invernale del 2006/2007 sia stata effettuata una coltura di copertura anche detta cover crop; il periodo autunnale e invernale 2005/2006 viene quindi considerato rientrante a pieno titolo nel periodo di proroga dei termini di applicazione del divieto di monosuccessione previsto per le altre norme del regolamento 9/R.
stoccaggio degli effluenti zootecnici	Par. 2 parte I dell'Allegato B 2. CONTENITORI PER LO STOCCAGGIO E IL TRATTAMENTO 2.1. Criteri generali	D.G.R. n. 89-13993 del 15/11/2004 L'adeguamento strutturale è obbligatorio a partire dal 31 dicembre 2005. Le aziende agricole che devono effettuare investimenti per poter rispettare l'obbligo di cui sopra possono usufruire di una proroga massima di trentasei mesi a partire dal 31 dicembre 2005.

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
	2.2. Caratteristiche dello stoccaggio e dell'accumulo dei materiali palabili Tempi minimi di stoccaggio: • 120 giorni per i materiali palabili (letame, separato solido, ecc.)	Tolleranze. In riferimento all'adeguamento delle strutture di stoccaggio dei materiali palabili, nel caso di aziende agricole esistenti, sono stabilite le seguenti tolleranze: - in tutti i casi in cui l'adeguamento comporti necessità di ampliamento inferiore o pari al 2%; - nel caso di adeguamenti delle platee di stoccaggio per i materiali palabili, inferiore o pari a 10 metri quadri;

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
	2.3. Caratteristiche e dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio dei materiali non palabili Tempi minimi di stoccaggio: • 120 giorni per i liquami di allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovi-caprini; • 180 giorni per i liquami di tutti gli altri allevamenti.	Precisazioni relative al dimensionamento delle strutture di stoccaggio. In riferimento ai tempi minimi di stoccaggio dei liquami previsti dal paragrafo 2.3.6 della parte I dell'Allegato B del regolamento regionale, gli allevamenti di vacche nutrici, cioè destinati alla produzione del vitello e del latte per il suo parziale mantenimento, sono assimilati, per quanto riguarda i tempi minimi di stoccaggio, agli allevamenti di bovini da latte. In modo analogo a quanto previsto per i materiali palabili al paragrafo 2.2.2 della parte I dell'Allegato B del regolamento regionale, è stabilito quanto segue: per il dimensionamento delle strutture di stoccaggio dei materiali non palabili, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si farà riferimento alla Tabella 1 della parte I dell'Allegato B del regolamento regionale; anche nel caso in cui le stime più analitiche evidenzino produzioni di materiali non palabili più basse rispetto a quelle calcolate sulla base della Tabella 1, o pari a zero, l'adeguamento dei volumi di stoccaggio dovrà essere realizzato in modo tale da contenere, per il periodo di stoccaggio previsto, le acque meteoriche raccolte dalla superficie scoperta della platea.

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
		Tolleranze. In riferimento specifico all'adeguamento delle strutture di stoccaggio di materiali non palabili, nel caso di aziende agricole esistenti, sono previste le seguenti tolleranze: - in tutti i casi in cui l'adeguamento comporti necessità di ampliamento inferiori o pari al 2%; - nel caso di adeguamenti delle strutture di stoccaggio, inferiori o pari a 5 metri cubi.

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
Accumulo di letame in campo	Criteri generali per la gestione dell'accumulo di letame in campo: - la distanza minima dai corsi d'acqua naturali e dal reticolo principale di drenaggio, è pari a 20 metri; - la conduzione dell'accumulo deve essere tale da evitare lo scorrimento superficiale dei liquidi di sgrondo; - il periodo massimo di permanenza in campo è pari a 15 giorni.	

3) Aziende zootecniche con produzione annua di azoto di origine zootecnica compresa tra 340 e 2000 e Kg e che non abbiano redatto un Piano di Utilizzazione Agronomica in forma completa

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
Adempimenti amministrativi	Par. 2 parte II Allegato B 2.3. Qualora almeno il 30% dei terreni aziendali siano ricompresi nelle zone vulnerabili designate, le aziende agricole soggette al regime IVA devono redigere una scheda di magazzino e registrare le operazioni colturali di fertilizzazione organica ed inorganica, utilizzando i modelli previsti nell'Azione F1 del Piano regionale di Sviluppo Rurale 2002 - 2006; tali registrazioni dovranno essere conservate insieme alla scheda di magazzino per 5 anni a disposizione dell'autorità competente al controllo.	D.G.R. n. 65 - 81111 del 23/12/02, n. 66-9842 del 30/06/2003, n. 59 - 11204 del 1/12/03 e n. 38 - 12000 del 15/03/04. - In allegato sono riportati: 1) un modello di scheda per la registrazione delle operazioni colturali di fertilizzazione organica ed inorganica; 2) un modello di scheda per la registrazione dei movimenti di magazzino. Allo scopo di rispettare l'obbligo di registrazione stabilito dal paragrafo 2.3 della Parte II dell'Allegato B del regolamento regionale, le aziende agricole possono optare tra l'uso di: - modelli 1) e 2); - Modelli in uso per la misura F1 del Piano di Sviluppo Rurale 2000 - 2006; - altri modelli di contenuto analogo a quelli in precedenza citati.

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
	In alternativa alla redazione e conservazione di un registro delle operazioni colturali di fertilizzazione organica ed inorganica, l'azienda potrà predisporre e conservare, con le stesse modalità di cui sopra, un piano di concimazione secondo il modello che sarà adottato con deliberazione della Giunta Regionale; tale alternativa non esclude comunque l'obbligo di redigere e conservare una scheda di magazzino.	Nel caso di aziende zootecniche, il piano di concimazione è parte integrante del Piano di Utilizzazione Agronomica nella sua forma completa. Le piccole aziende zootecniche (340 -2000 kg di azoto) possono utilizzare lo strumento reso disponibile dalla Regione Piemonte attraverso il sito web all'indirizzo: http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/pua/ Si rinvia quindi alla scheda 1 (aziende con produzione di azoto zootecnico superiore a 6000 kg annui), per l'elenco degli impegni da applicarsi alle piccole aziende zootecniche che scelgono di redigere e trasmettere il Piano (PUA completo) alla Provincia competente.
Norme per la fertilizzazione organica	Par. 3.2 parte I Allegato B 3.2. Dosi di applicazione La quantità massima di effluenti di allevamento applicabile alle aree adibite a uso agricolo, compresi quelli depositati dagli animali al pascolo, non deve comunque superare in ogni appezzamento un apporto di 170 kg di azoto totale per ettaro e per anno al campo.	D.G.R. n. 37-981 del 03/10/2005 Le norme relative all'adeguamento del carico azotato zootecnico diventano obbligatorie dal 31 dicembre 2005 o in alternativa dalla data stabilita dal piano di adeguamento approvato dalla Provincia competente, entro comunque il 31 dicembre 2008.

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
	Par. 1 parte I Allegato B 1. DIVIETI 1.1. Divieti di utilizzazione agronomica dei letami: • aree di cava, salvo per ripristino; • terreni innevati, saturi d'acqua, con falda acquifera; affiorante o frane in atto; • sulle rive dei laghi • a distanza inferiore a 5 metri dalle sponde dei corsi d'acqua naturali e da quelli non arginati del reticolo principale di drenaggio o norme più restrittive.	

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
	1.2. Divieti di utilizzazione dei liquami: • aree di cava, salvo per ripristino; • terreni innevati, saturi d'acqua, con falda acquifera; affiorante o frane in atto; • sulle rive dei laghi • sui terreni ove il livello della falda idrica disti mediamente meno di 1,50 metri dal piano di campagna; • su terreni gelati; • nelle aree carsiche; • sui suoli con pendenza superiore al sette per cento; tale limite è elevato al dodici per cento in casi particolari precisati dal regolamento; • nei terreni di golena aperta ovvero non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario; • nei territori compresi nella Fascia A; • a distanza inferiore a 10 metri dalle sponde dei restanti corsi d'acqua naturali e da quelli non arginati del reticolo principale di drenaggio; • nel periodo compreso fra il 1° dicembre ed il 28 febbraio.	

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
Fertilizzazione minerale	Par. 1 parte II Allegato B 1. DIVIETI 1.1 Divieto di distribuzione di fertilizzanti azotati nelle seguenti situazioni: • tra il 1 dicembre ed il 28 febbraio di ogni anno (fatta eccezione per il letame e gli ammendanti compostati) • su terreni saturi d'acqua, con falda acquifera affiorante o con frane i atto; • sui terreni gelati o innevati; • nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo nel caso di irrigazione a scorrimento; • mediante fertirrigazione effettuata con metodo a scorrimento; • a distanza inferiore a 2 metri dalle sponde dei corsi d'acqua naturali.	
	Par. 2 parte II Allegato B 2. MISURE OBBLIGATORIE 2.1 Nel caso di terreno con pendenza maggiore al 10%, la distribuzione in campo dei fertilizzanti contenenti azoto deve essere seguita dall'interramento degli stessi entro le 48 ore successive se il terreno non è coperto da vegetazione, fermo restando quanto disposto per gli effluenti zootecnici al paragrafo 1.2. della Parte I dell'Allegato B (divieti di utilizzazione dei liquami).	

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
	2.2 La distribuzione in campo dei fertilizzanti deve essere effettuata in quantità di azoto efficiente commisurata ai fabbisogni delle colture e nei periodi compatibili con le esigenze delle stesse. Fermo restando il limite di 170 kg di azoto previsto per effluenti zootecnici, la quantità massima di unità di azoto, apportata con fertilizzanti sia organici che minerali, applicabile alle aree adibite ad uso agricolo non deve comunque determinare un superamento dei limiti definiti dalla Tabella 3, Parte II dell'Allegato B del regolamento regionale, in funzione del tipo di coltura. La stessa Tabella 3 definisce inoltre, quando previsto, il limite massimo di apporto azotato somministrabile prima o in corrispondenza della semina. E' possibile comunque distribuire in questo periodo l'intera quota di azoto ammessa nel caso si utilizzino esclusivamente fertilizzanti contenenti azoto a lenta cessione.	Nelle more di un'eventuale revisione del regolamento regionale 9/R, ai sensi del decreto ministeriale previsto dall'art. 38 del d.lgs 152/99, l'applicazione delle limitazioni alla distribuzione di liquami zootecnici nel periodo precedente la semina di alcune colture, ai sensi del paragrafo 2.2 della Parte II dell'Allegato B, è da considerarsi rientrante tra le norme dipendenti anche da interventi di adeguamento strutturale o attinenti il carico azotato di origine zootecnica, il cui termine ultimo di adeguamento è il 31 dicembre 2008. Il rispetto dei limiti di distribuzione dei liquami in presemina può dipendere infatti da: - dotazioni strutturali per lo stoccaggio dei liquami anche superiori a quelle minime richieste dal regolamento regionale; - dotazione e reperibilità di specifiche macchine o impianti di distribuzione dei liquami.

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
Successione delle colture	Par. 1 parte II Allegato B 1. DIVIETI 1.3 La monosuccessione delle colture primaverili - estive non può protrarsi per più di due campagne produttive consecutive; tale divieto non si applica nel caso in cui vengano utilizzate ogni anno colture di copertura (c.d. cover crops) nel periodo autunno-invernale.	D.G.R. 37-981 del 03/10/2005 In considerazione della proroga dei termini di applicazione al 1 gennaio 2006, il divieto di monosuccessione viene così disciplinato: la coltura erbacea principale seminata nell'anno 2005 è considerata come coltura dell'anno 1; la coltura erbacea principale seminata nell'anno 2006 è considerata come coltura dell'anno 2; nel caso in cui negli anni 1 e 2 siano state coltivate specie primaverili estive, le stesse potranno essere ripetute nel 2007 solo a condizione che nel periodo autunnale ed invernale del 2006/2007 sia stata effettuata una coltura di copertura anche detta cover crop; il periodo autunnale e invernale 2005/2006 viene quindi considerato rientrante a pieno titolo nel periodo di proroga dei termini di applicazione del divieto di monosuccessione previsto per le altre norme del regolamento 9/R.
stoccaggio degli effluenti zootecnici	Par. 2 parte I dell'Allegato B 2. CONTENITORI PER LO STOCCAGGIO E IL TRATTAMENTO 2.1. Criteri generali	D.G.R. n. 89-13993 del 15/11/2004 L'adeguamento strutturale è obbligatorio a partire dal 31 dicembre 2005. Le aziende agricole che devono effettuare investimenti per poter rispettare l'obbligo di cui sopra possono usufruire di una proroga massima di trentasei mesi a partire dal 31 dicembre 2005.

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
	2.2. Caratteristiche dello stoccaggio e dell'accumulo dei materiali palabili Tempi minimi di stoccaggio: • 90 giorni per i materiali palabili (letame, separato solido, ecc.)	Tolleranze. In riferimento all'adeguamento delle strutture di stoccaggio dei materiali palabili, nel caso di aziende agricole esistenti, sono stabilite le seguenti tolleranze: - in tutti i casi in cui l'adeguamento comporti necessità di ampliamento inferiore o pari al 2%; - nel caso di adeguamenti delle platee di stoccaggio per i materiali palabili, inferiore o pari a 10 metri quadri;

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
	2.3. Caratteristiche e dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio dei materiali non palabili Tempi minimi di stoccaggio: • 90 giorni per i liquami di tutti gli allevamenti.	Precisazioni relative al dimensionamento delle strutture di stoccaggio. In riferimento ai tempi minimi di stoccaggio dei liquami previsti dal paragrafo 2.3.6 della parte I dell'Allegato B del regolamento regionale, gli allevamenti di vacche nutrici, cioè destinati alla produzione del vitello e del latte per il suo parziale mantenimento, sono assimilati, per quanto riguarda i tempi minimi di stoccaggio, agli allevamenti di bovini da latte. In modo analogo a quanto previsto per i materiali palabili al paragrafo 2.2.2 della parte I dell'Allegato B del regolamento regionale, è stabilito quanto segue: per il dimensionamento delle strutture di stoccaggio dei materiali non palabili, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si farà riferimento alla Tabella 1 della parte I dell'Allegato B del regolamento regionale; anche nel caso in cui le stime più analitiche evidenzino produzioni di materiali non palabili più basse rispetto a quelle calcolate sulla base della Tabella 1, o pari a zero, l'adeguamento dei volumi di stoccaggio dovrà essere realizzato in modo tale da contenere, per il periodo di stoccaggio previsto, le acque meteoriche raccolte dalla superficie scoperta della platea.

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003 Tolleranze. In riferimento specifico all'adeguamento delle strutture di stoccaggio di materiali non palabili, nel caso di aziende agricole esistenti, sono previste le seguenti tolleranze: - in tutti i casi in cui l'adeguamento comporti necessità di ampliamento inferiori o pari al 2%; - nel caso di adeguamenti delle strutture di stoccaggio, inferiori o pari a 5 metri cubi; - per le aziende di piccole dimensioni (meno di 2.000 kg di azoto zootecnico), qualora l'adeguamento comporti un ampliamento delle strutture, inferiore o pari al 10 %.
----------------------	---	--

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
Accumulo di letame in campo	Criteri generali per la gestione dell'accumulo di letame in campo: - la distanza minima dai corsi d'acqua naturali e dal reticolo principale di drenaggio, è pari a 20 metri; - la conduzione dell'accumulo deve essere tale da evitare lo scorrimento superficiale dei liquidi di sgrondo; - il periodo massimo di permanenza in campo è pari a 15 giorni.	

4) Aziende agricole non zootecniche con produzione annua di azoto di origine zootecnica inferiore a 340 Kg

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
Adempimenti amministrativi	Par. 2 parte II Allegato B 2. MISURE OBBLIGATORIE 2.3. Qualora almeno il 30% dei terreni aziendali siano ricompresi nelle zone vulnerabili designate, le aziende agricole soggette al regime IVA devono redigere una scheda di magazzino e registrare le operazioni culturali di fertilizzazione organica ed inorganica, utilizzando i modelli previsti nell'Azione F1 del Piano regionale di Sviluppo Rurale 2002 - 2006; tali registrazioni dovranno essere conservate insieme alla scheda di magazzino per 5 anni a disposizione dell'autorità competente al controllo. In alternativa alla redazione e conservazione di un registro delle operazioni culturali di fertilizzazione organica ed inorganica, l'azienda potrà predisporre e conservare, con le stesse modalità di cui sopra, un piano di concimazione secondo il modello che sarà adottato con deliberazione della Giunta Regionale; tale alternativa non esclude comunque l'obbligo di redigere e conservare una scheda di magazzino.	D.G.R. n. 65 - 81111 del 23/12/02, n. 37-9813 del 03/10/05. - In allegato sono riportati: 1) un modello di scheda per la registrazione delle operazioni culturali di fertilizzazione organica ed inorganica; 2) un modello di scheda per la registrazione dei movimenti di magazzino. Allo scopo di rispettare l'obbligo di registrazione stabilito dal paragrafo 2.3 della Parte II dell'Allegato B del regolamento regionale, le aziende agricole possono optare tra l'uso di: - modelli 1) e 2); - Modelli in uso per la misura F1 del Piano di Sviluppo Rurale 2000 - 2006; - altri modelli di contenuto analogo a quelli in precedenza citati. Nel caso in cui l'azienda scelga di redigere un piano di concimazione quale alternativa alla redazione e conservazione di un registro delle operazioni culturali di fertilizzazione organica ed inorganica, potrà farlo utilizzando i criteri e le norme tecniche precisate dal paragrafo 4 della parte I dell'Allegato B del regolamento regionale (Piano di Utilizzazione Agronomica), anche attraverso il servizio on line della Regione Piemonte per la redazione del Piano di Utilizzazione Agronomica in forma completa: http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/pua/.

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
Norme per la fertilizzazione organica	Par. 3.2 parte I Allegato B 3.2. Dosi di applicazione La quantità massima di effluenti di allevamento applicabile alle aree adibite a uso agricolo, compresi quelli depositati dagli animali al pascolo, non deve comunque superare in ogni appezzamento un apporto di 170 kg di azoto totale per ettaro e per anno al campo.	
	Par. 1 parte I Allegato B 1. DIVIETI 1.1. Divieti di utilizzazione agronomica dei letami: • aree di cava, salvo per ripristino; • terreni innevati, saturi d'acqua, con falda acquifera; affiorante o frane in atto; • sulle rive dei laghi • a distanza inferiore a 5 metri dalle sponde dei corsi d'acqua naturali e da quelli non arginati del reticolo principale di drenaggio o norme più restrittive.	

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
	1.2. Divieti di utilizzazione dei liquami: • aree di cava, salvo per ripristino; • terreni innevati, saturi d'acqua, con falda acquifera; affiorante o frane in atto; • sulle rive dei laghi • sui terreni ove il livello della falda idrica disti mediamente meno di 1,50 metri dal piano di campagna; • su terreni gelati; • nelle aree carsiche; • sui suoli con pendenza superiore al sette per cento; tale limite è elevato al dodici per cento in casi particolari precisati dal regolamento; • nei terreni di golena aperta ovvero non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario; • nei territori compresi nella Fascia A; • a distanza inferiore a 10 metri dalle sponde dei restanti corsi d'acqua naturali e da quelli non arginati del reticolo principale di drenaggio; • nel periodo compreso fra il 1° dicembre ed il 28 febbraio.	

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
Fertilizzazione minerale	Par. 1 parte II Allegato B 1. DIVIETI 1.1 Divieto di distribuzione di fertilizzanti azotati nelle seguenti situazioni: • tra il 1 dicembre ed il 28 febbraio di ogni anno (fatta eccezione per il letame e gli ammendanti compostati) • su terreni saturi d'acqua, con falda acquifera affiorante o con frane i atto; • sui terreni gelati o innevati; • nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo nel caso di irrigazione a scorrimento; • mediante fertirrigazione effettuata con metodo a scorrimento; • a distanza inferiore a 2 metri dalle sponde dei corsi d'acqua naturali.	
	1.4. In considerazione delle caratteristiche pedoclimatiche e delle conseguenti prassi agronomiche, è vietata la distribuzione in campo di fertilizzanti contenenti azoto, organici ed inorganici, nei casi previsti dalla Tabella 4 (Parte II Allegato B del regolamento regionale) in funzione del periodo e della coltura.	

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
	Par. 2 parte II Allegato B 2. MISURE OBBLIGATORIE 2.1 Nel caso di terreno con pendenza maggiore al 10%, la distribuzione in campo dei fertilizzanti contenenti azoto deve essere seguita dall'interramento degli stessi entro le 48 ore successive se il terreno non è coperto da vegetazione, fermo restando quanto disposto per gli effluenti zootecnici al paragrafo 1.2. della Parte I dell'Allegato B (divieti di utilizzazione dei liquami).	
	2.2 La distribuzione in campo dei fertilizzanti deve essere effettuata in quantità di azoto efficiente commisurata ai fabbisogni delle colture e nei periodi compatibili con le esigenze delle stesse. Fermo restando il limite di 170 kg di azoto previsto per effluenti zootecnici, la quantità massima di unità di azoto, apportata con fertilizzanti sia organici che minerali, applicabile alle aree adibite ad uso agricolo non deve comunque determinare un superamento dei limiti definiti dalla Tabella 3, Parte II dell'Allegato B del regolamento regionale, in funzione del tipo di coltura. La stessa Tabella 3 definisce inoltre, quando previsto, il limite massimo di apporto azotato somministrabile prima o in corrispondenza della semina. E' possibile comunque distribuire in questo periodo l'intera quota di azoto ammessa nel caso si utilizzino esclusivamente fertilizzanti contenenti azoto a lenta cessione (tabella 1 Parte II Allegato B).	Nelle more di un'eventuale revisione del regolamento regionale 9/R, ai sensi del decreto ministeriale previsto dall'art. 38 del d.lgs 152/99, l'applicazione delle limitazioni alla distribuzione di liquami zootecnici nel periodo precedente la semina di alcune colture, ai sensi del paragrafo 2.2 della Parte II dell'Allegato B, è da considerarsi rientrante tra le norme dipendenti anche da interventi di adeguamento strutturale o attinenti il carico azotato di origine zootecnica, il cui termine ultimo di adeguamento è il 31 dicembre 2008. Il rispetto dei limiti di distribuzione dei liquami in presemina può dipendere infatti da: - dotazioni strutturali per lo stoccaggio dei liquami anche superiori a quelle minime richieste dal regolamento regionale; - dotazione e reperibilità di specifiche macchine o impianti di distribuzione dei liquami.

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
Successione delle colture	Par. 1 parte II Allegato B 1. DIVIETI 1.3 La monosuccessione delle colture primaverili - estive non può protrarsi per più di due campagne produttive consecutive; tale divieto non si applica nel caso in cui vengano utilizzate ogni anno colture di copertura (c.d. cover crops) nel periodo autunno-invernale.	D.G.R. 37-981 del 03/10/2005 In considerazione della proroga dei termini di applicazione al 1 gennaio 2006, il divieto di monosuccessione viene così disciplinato: la coltura erbacea principale seminata nell'anno 2005 è considerata come coltura dell'anno 1; la coltura erbacea principale seminata nell'anno 2006 è considerata come coltura dell'anno 2; nel caso in cui negli anni 1 e 2 siano state coltivate specie primaverili estive, le stesse potranno essere ripetute nel 2007 solo a condizione che nel periodo autunnale ed invernale del 2006/2007 sia stata effettuata una coltura di copertura anche detta cover crop; il periodo autunnale e invernale 2005/2006 viene quindi considerato rientrante a pieno titolo nel periodo di proroga dei termini di applicazione del divieto di monosuccessione previsto per le altre norme del regolamento 9/R.
Accumulo di letame in campo	Criteri generali per la gestione dell'accumulo di letame in campo: - la distanza minima dai corsi d'acqua naturali e dal reticolo principale di drenaggio, è pari a 20 metri; - la conduzione dell'accumulo deve essere tale da evitare lo scorrimento superficiale dei liquidi di sgrondo; - il periodo massimo di permanenza in campo è pari a 15 giorni.	



REGISTRO OPERAZIONI CULTURALI – DPGR 18.10.2002 N° 9/R

ANNO: _____

Data di effettuazione gg / mm	coltura	Nome commerciale del concime o tipologia di fertilizzante / effluente zootecnico utilizzato ⁵	Quantità totale distribuita		Titolo			superficie		Individuazione dei terreni oggetto dell'operazione culturale
			Unità di misura		N	P ⁷	K ⁸		Unità di misura	

⁵ devono essere riportate anche le distribuzioni di effluente zootecnico effettuate da terzi su terreni aziendali (ad esempio in caso di asservimento dei terreni)⁶ In alternativa ad una elencazione delle singole particelle di terreno può essere fatto rinvio ad un elenco in cui siano riportate le colture e le relative particelle di terreno su cui le stesse sono effettuate; per i casi in cui la fertilizzazione riguardi solo una parte dei terreni investiti ad una data coltura si dovranno riportare le singole particelle o altra indicazione univoca delle stesse facente riferimento all'elenco citato.⁷ dato facoltativo⁸ dato facoltativo

Data di effettuazione gg / mm	coltura	Nome commerciale del concime o tipologia di fertilizzante / effluente zootecnico utilizzato ⁵	Quantità totale distribuita		Titolo			superficie		Individuazione dei terreni oggetto dell'operazione colturale
				Unità di misura	N	P ⁷	K ⁸		Unità di misura	



SCHEDA DI MAGAZZINO – DPGR 18.10.2002 N° 9/R

ANNO: _____

Nome commerciale del concime o tipologia del fertilizzante / effluente zootecnico utilizzato	Ditta produttrice	Titolo			Giacenze di inizio anno		Quantitativo acquisito ⁹			Giacenza di fine anno	
		N	P ¹⁰	K ¹¹	Unità di misura			Unità di misura	Data di acquisto gg / mm		Unità di misura

⁹ In caso di effluenti zootecnici indicare le quantità prodotte e stoccate in azienda annualmente

¹⁰ Dato facoltativo

¹¹ Dato facoltativo

Nome commerciale del concime o tipologia del fertilizzante / effluente zootecnico utilizzato	Ditta produttrice	Titolo			Giacenze di inizio anno		Quantitativo acquisito ⁹			Giacenza di fine anno	
		N	P ¹⁰	K ¹¹	Unità di misura			Unità di misura	Data di acquisto gg / mm		Unità di misura

Allegato 3

NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

(regolamento CE 1782/03, art. 5 e Allegato IV)

CAMPO DI CONDIZIONALITA': BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

Obiettivo 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee

NORMA 1.1: Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio

Ambito di applicazione

Superfici di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 del DM 15 dicembre 2005

Sono esenti dall'adempimento della presente norma le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, la norma si applica esclusivamente ai terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del Decreto 15 dicembre 2005 n. 4432, a livello regionale la presente norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata in fossi ed alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. I solchi acquai temporanei, ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza, devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80 m.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Deroghe

Sono ammesse deroghe laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai. In tali casi, caratterizzati da elevata acclività, al fine di proteggere il suolo dall'erosione è necessario effettuare un intervento alternativo che consiste nella realizzazione di fasce inerbite ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza in funzione della sicurezza dell'operatività delle macchine, di larghezza non inferiore a metri 5 e ad una distanza, tra loro, non superiore a metri 60.

L'impegno alternativo non si applica alle colture autunno-vernine seminate prima del 31 dicembre 2005.

Obiettivo 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche**NORMA 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui colturali****Ambito di applicazione**

Superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto 15 dicembre 2005 n. 4432

Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Al fine di favorire la conservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere a una corretta gestione dei residui colturali.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del Decreto 15 dicembre 2005 n. 4432, a livello regionale la presente norma vieta la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati.

Deroghe

Sono ammesse deroghe nei seguenti casi:

1. per le superfici investite a riso.
2. nel caso di provvedimenti regionali vigenti, inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie. In questi casi è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di concimazione organica. Tale deroga è, comunque, sempre esclusa, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione, all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.
3. Interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.

E' comunque fatto salvo il rispetto delle norme vigenti per la prevenzione degli incendi e degli eventuali regolamenti locali in materia.

Obiettivo 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate**NORMA 3.1: Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali****Ambito di applicazione**

Superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto 15 dicembre 2005 n. 4432

Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Al fine di mantenere la struttura del suolo, la presente norma stabilisce che gli agricoltori devono mantenere in efficienza la rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali e, ove presente, la baulatura.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del Decreto 15 dicembre 2005 n. 4432 a livello regionale la presente norma richiede la manutenzione della rete idraulica aziendale, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori al fine di garantire l'efficienza della rete di sgrondo delle acque.

Qualora i fenomeni di allagamenti e ristagni siano presenti nonostante l'applicazione puntuale della norma, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Deroghe

Sono ammesse deroghe nei seguenti casi:

- sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
- presenza di drenaggio sotterraneo.

Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat

NORMA 4.1: Protezione del pascolo permanente

Ambito di applicazione

Superfici di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto 15 dicembre 2005 n.4432

Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 2, comma 2 del Decreto 15 dicembre 2005 n. 4432, al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni;
- b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- c) esclusione di lavorazioni del terreno, fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

Deroghe

Nel caso di interventi agronomici e/o adempimenti, diversi da quelli della presente norma, ove previsti dal regolamento (CE) 796/04 e successive modifiche e integrazioni, in ordine al precedente impegno a).

NORMA 4.2: Gestione delle superfici ritirate dalla produzione**Ambito di applicazione**

Superfici di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto 15 dicembre 2005 n. 4432

Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, è opportuno conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti.

A norma dell'articolo 2 comma 1 del Decreto 15 dicembre 2005 n. 4432, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- a) presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;
- b) attuazione delle pratiche agronomiche ammesse, consistenti in operazioni di sfalcio o trinciatura, almeno una volta all'anno, entro il 10 ottobre e nel rispetto dei periodi di divieto sottoindicati:
 - tra il 15 febbraio ed il 15 luglio per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/809/CEE e della direttiva 92/43/CEE ;
 - tra il 15 marzo ed il 15 luglio per le altre aree.
- c) E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

Deroghe

La necessità di avvalersi delle deroghe deve essere comprovata tramite autocertificazione resa dall'agricoltore ai sensi di legge.

In deroga all'impegno a), sui terreni ritirati dalla produzione sono ammesse *lavorazioni meccaniche* nei seguenti casi:

1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide.
2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi.
3. colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto 15 dicembre 2005 n. 4432 Ministeriale del 7 marzo 2002.
4. lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio. In ogni caso, se il terreno è destinato alla coltivazione ai fini dell'ottenimento di una produzione agricola nell'anno successivo, dopo il 31 agosto è ammesso ogni tipo di lavorazione.
5. nel caso in cui sia necessario effettuare lavorazioni di affinamento sui terreni lavorati prima del 1° gennaio di ciascun anno, al solo scopo di favorirne il successivo migliore inerbimento spontaneo o artificiale; in tale circostanza è comunque ammesso un solo intervento agronomico nei periodi di divieto previsti dalla norma; in ogni caso la presente deroga non si applica ai terreni ritirati dalla produzione per più di una annata agraria (ritiro pluriennale dei terreni dalla produzione).

6. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario.

In deroga all'impegno b), sono ammesse le seguenti *operazioni*:

7. idonee pratiche agronomiche a basso impatto finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti, nonché la propagazione di vegetazione indesiderata, come di seguito specificato:
 - a. operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare che le piante infestanti vadano a fioritura e quindi a successiva disseminazione; tali operazioni devono essere svolte adottando tutte le precauzioni possibili per mitigare gli effetti negativi per la fauna selvatica.
Le operazioni di sfalcio e/o trinciatura attuate in deroga entro il periodo di divieto stabilito possono essere autorizzate anche avvalendosi della Autorità regionale competente in campo fitosanitario.
E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso. La produzione erbacea ottenuta a seguito dello sfalcio operato sulle superfici abbinate a titoli di riposo può essere utilizzata in azienda a fini agricoli e per l'alimentazione del bestiame dopo il 31 agosto di ciascun anno, mentre può essere destinata alla commercializzazione dopo il 15 gennaio dell'anno successivo.
 - b. In aggiunta o in alternativa alle operazioni di cui al punto 7.a), unicamente per i terreni ritirati volontariamente dalla produzione - per i quali non sussistono gli specifici divieti previsti per il set-aside di utilizzo della copertura vegetale per l'alimentazione animale -, è ammesso, in deroga alle epoche prestabilite, l'intervento di controllo della vegetazione tramite pascolamento, purché sia garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.

Le disposizioni di cui al presente punto 7, lettere a) e b), non si applicano alle aziende ricadenti nelle aree Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CE, nel caso in cui gli interventi agronomici ammessi contrastino con le misure di conservazione o con i piani di gestione prescritti dagli Enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale .

NORMA 4.3: Manutenzione degli oliveti
--

Ambito di applicazione

Superfici di cui alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto 15 dicembre 2005 n. 4432

Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, gli oliveti devono essere mantenuti in buone condizioni vegetative. A norma dell'articolo 2, comma 2 del Decreto 15 dicembre 2005 n. 4432 a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- a) divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi della Legge 14 febbraio 1951 n. 144 o da specifiche leggi regionali vigenti;
- b) attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo gli usi e le consuetudini locali, effettuando in particolare la potatura degli olivi almeno una volta ogni 5 anni.

Deroghe

- in caso di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dalla Legge 14 febbraio 1951 n.144
- in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario relativamente all'impegno b).

NORMA 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio**Ambito di applicazione**

Superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto 15 dicembre 2005 n. 4432

Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, a livello regionale gli agricoltori beneficiari di un pagamento diretto nell'ambito dei regimi di aiuti di cui all'allegato 1 del Reg.(CE) 1782/03, a norma dell'articolo 2, comma 2 del Decreto 15 dicembre 2005 n. 4432, devono rispettare i seguenti impegni:

- a) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;
- b) divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati;
- c) il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE;
- d) il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio non compresi alla lettera c).

Deroghe

1. In riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera a), è consentito il rimodellamento dei terrazzamenti allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili (ad esempio, ai fini della trasformazione in terrazzi collegati).
2. In riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la preparazione dei letti di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia.